


A&B

Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria

ISSN 2611-2337



ESCE DAL 1946
REGISTRATO
NEL 1949

n. 4 | ottobre-dicembre 2020



Il "modello Genova" è legge, ma quando partirà? Risponde il vice ministro Cancelleri
E il giurista: «È tempo di riforme strutturali»

**Superbonus 110%:
siamo all'ultima chiamata**

I "cervelli" genovesi che hanno inventato e costruito il Mose





POCO PRIMA DI NATALE L'ULTIMA CIRCOLARE CON I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Superbonus 110%: le nuove indicazioni chiudono il cerchio?

Le ulteriori precisazioni per affrontare gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico negli edifici, mentre si attende la proroga. Forse ci siamo, ma attenzione: i colleghi segnalano gravi fenomeni di concorrenza sleale e comportamenti illeciti

Carissime colleghe e carissimi colleghi, Buon Natale!

Non parlo di Covid, di crisi o altro, per non offuscare, con retorica e facile demagogia, i valori universali di positività e di salvezza che il Natale contiene, a prescindere.

Quindi Buon Natale, buon Natale e basta.

Mentre scrivo è il 23 mattina, e sotto l'albero vedo molti pacchi.

Su uno c'è scritto **110%**.

Penso sia la legge finanziaria di fine anno che modifica il D.L. 34/2020 "**superbonus = sisma + eco**" aggiungendo tante opportunità da cercare e cogliere, ma, anche, spero di no, la delusione di constatare che gran parte degli interventi normativi di rilancio si scontrano poi col bizantinismo mentale, le prassi labirintiche e il "manimanismo" della nostra società. Vedo un altro pacco con la scritta **Agenzia delle Entrate**.

Mi spavento, lo apro senza aspettare la mezzanotte, e mi tranquillizzo. Si tratta della circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 che risponde ai quesiti sul **Superbonus**, che si aggiunge all'audizione del Direttore in Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 18.11.2020, ai provvedimenti del 12.10.2020 e dell'8.8.2020, alla circolare n. 24 dell'8.8.2020, alla risoluzione n. 60 del 28.9.2020, alla guida del luglio 2020, alle FAQ e alle risposte alle istanze di interpello.

Il tutto su:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25>

<https://www.efficientenzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/>

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110>

<https://mit.gov.it/comunicazione/news/sismabonus-edilizia-residenziale-pubblica-ristrutturazione/si->

sma-bonus-linee

Poi, un altro pacco, grandissimo, con scritto "**Superbonus 110% - interventi radicali e globali di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico degli edifici, a costo zero per i committenti - Proroga dei termini e semplificazioni**".

Questo lo aprirò con calma, lo voglio studiare bene. Ma le premesse sembrano buone, in linea con gli artt. 2-bis e 4 della Direttiva 2010/31/UE, modificata dalla 844/2018/UE, che stimolano questi interventi secondo il principio dell'efficacia sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato, disponendo che gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi energetici non rispondenti a tale principio, specie per gli edifici esistenti.

Sul tema della coerenza del diritto italiano con quello UE e della possibilità di evitare le burocrazie inutili e dannose ci sarebbe da aprire un dibattito, per evitare che l'interpretazione più stringente e inderogabile delle norme tecniche italiane che definiscono i requisiti minimi energetici degli interventi possano in qualche modo bloccare le ristrutturazioni importanti, proprio quelle che l'Europa indica come priorità. Lo faremo nel 2021, invitando anche l'Ordine degli Avvocati. Sinceramente, non riesco a concordare con la linea di chi ritiene che un intervento radicale di messa in sicurezza statica ed efficientamento energetico - con isolamento dell'involucro oltre al 50% e sostituzione totale dell'impianto di riscaldamento, così da restituire un edificio a energia quasi zero - possa essere inficiata dall'oggettiva impossibilità tecnica, funzionale o economica di rispettare "a tutti i costi" requisiti puntuali, fissati da norme volontarie o fonti secondarie, come lo spesso-

re di un cappotto quando l'esigua larghezza di un marciapiede o di un balcone privato non lo permettono, l'isolamento di una parete quando occorre ridurre la superficie di abitazioni private, un ponte termico non evitabile o altre situazioni irrilevanti dal punto di vista della prestazione globale dell'edificio. Più ragionevole e conforme al diritto UE ritengo sia l'approccio prestazionale finalistico, come avviene per la prevenzione incendi, dove il legislatore codifica soluzioni conformi (standard), ideali per le nuove costruzioni, senza però togliere al professionista la possibilità di "ingegnarsi" nel redigere progetti "vestiti su misura", motivati, caso per caso, da valutazioni costi / benefici, che legittimino le soluzioni proposte a fronte dell'impossibilità tecnica / giuridica / estetica / economica di realizzare quelle standard.

Ma torniamo al pacco di Natale. C'è scritto anche che a fine anno troverà completamento il percorso normativo iniziato a maggio con il D.L. 34/2020, che consentirà di "pensare in grande", su un arco temporale fino a due anni (2021-2022), per intervenire su ogni componente edilizia ed impiantistica comune dell'immobile, ascensori compresi (purché adeguabili per l'abbattimento barriere architettoniche), con tanto di *check up* completo e documento prestazionale, manutentivo e gestionale a fine lavori (il famoso fascicolo...).

Mi riferisco, oltre alla sostituzione (anche parziale) dell'intero impianto termico e all'isolamento dell'involucro (ove fattibile) previsti dall'**eco bonus**, alla detrazione, fino a 96.000 euro per unità immobiliare, delle spese per la riduzione del **rischio sismico** nelle parti comuni dell'intero edificio, asseverata da un professionista, anche all'interno della stessa classe,

con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica (come previsto all'art. 16-bis, comma 1, lettera i del D.P.R. 917/1986, richiamato dall'art. 16, comma 1-bis del D.L. 63/2013 e, per ultimo, dall'art. 119, comma 4 del D.L. 34/2020).

A questa, il legislatore sta aggiungendo il riferimento alla lettera e), ossia, all'eliminazione delle barriere architettoniche, mediante ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Finalmente! Un sogno per gli Ingegneri di tutti i settori, civile ambientale, industriale e dell'informazione, in linea con gli articoli pubblicati da molti anni su questa rivista.

Eh sì, perché l'art. 119 del D.L. 34/2020, ai commi da 11 a 15, prevede che tutta l'operazione sia incentrata su professionisti iscritti all'albo, quelli tecnici - per progetto, direzione lavori, collaudo, attestati e asseverazioni - e quelli economici - per il visto di conformità.

Ottimo, ma attenzione, non è tutto rose e fiori. Infatti, sotto l'albero, c'è anche un altro pacco con un enorme punto interrogativo, e posso immaginare cosa contenga.

I colleghi segnalano gravi fenomeni

di concorrenza sleale e di comportamenti illeciti, per i quali sono già intervenuto sui media e sto raccogliendo la documentazione per capire come agire a tutela della categoria. E questo ha ben poco di natalizio.

Le aziende lamentano il blocco dei lavori in corso e la mancata partenza di nuovi, in attesa che sia chiaro se e come si possa applicare la maggiore detrazione del 110%.

I cittadini hanno paura di avere un contenzioso col fisco per aver fruito della detrazione in modo improprio, vedendo le centinaia di richieste di interpello, le FAQ e i dibattiti su web, dove vengono sollevati dubbi su dubbi, molti dei quali fondati, altri meno. Si è così determinata una sensazione generalizzata di confusione, dove viene sovvertito il principio fondamentale per lo sviluppo economico ex art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, che stabilisce essere permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (e per motivi imperativi di interesse generale). Al contrario, viene sovente chiesto dai committenti di operare solo nell'ambito della casistica di legittimità esplicita derivante dalla lettura di circolari, pareri, interpellati, FAQ, ecc.

Questo può rassicurare gli operatori di settore, ma vanifica la portata del D.L. 34/2020, che, nell'intenzione del legislatore, non poteva che essere connotato da straordinaria necessità e urgenza, perché così dice l'art.

77 della Costituzione. La casistica applicativa è infinita: sarebbe come chiedere a un musicista di codificare tutte le possibili sinfonie realizzabili con le 7 note disponibili.

Il decreto è in vigore dal 19.5.2020, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma **l'intera Italia sta aspettando la finanziaria di fine 2020 per applicarlo a pieno regime, se non altro per avere certezza che i lavori iniziati possano terminare oltre il 31.12.2021**, limite tecnicamente irragionevole per interventi importanti che non siano limitati a villini e simili.

Come ingegnere, sono propenso ad ingegnarmi anche dal punto di vista normativo, ritenendo che il principio di legalità ci consenta di vivere secondo diritto, nel rispetto della legge, senza dover aspettare che ogni nostra azione sia supportata dalla giurisprudenza o dai chiarimenti di qualsiasi tipo; quanto meno per le questioni tecniche che dovremmo essere noi a decidere e risolvere secondo metodo scientifico e giudizio esperto, nell'indipendenza intellettuale sancita l'art. 2 del D.P.R. 137/2012.

L'ultimo pacco non reca alcuna scritta. È leggero, penso sia vuoto. In questo caso potremo riempirlo con le nostre speranze e i nostri progetti, perché, mai come oggi, siamo noi gli artefici del nostro futuro.

Direttiva 2010/31/UE, modificata dalla Direttiva 844/2018/UE - Art. 4, Par. 1: «... **Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.** ...».

Art. 7: «**Edifici esistenti. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.** ...».

Regolamento 244/2012/UE - Considerando 2: «È competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti devono essere fissati al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. ... Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della **forchetta dei livelli di prestazione per i quali l'analisi costi-benefici sul ciclo di vita è positiva**».

D.Lgs. 192/2005 - Art. 4, lettera b, comma 1:«**I requisiti**

minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costo benefici del ciclo di vita economico degli edifici.».

Art. 8 Comma 1-bis:«... **in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza...**».

D.M. 26/06/2015 (MISE) - Allegato 1, punto 2.3: «**Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale.**».

Norma tecnica UNI EN 15459 - Appendice D (durata elementi edilizi e impiantistici): «**Strutture in calcestruzzo 100 anni (vedi anche NTC 2018). Finestre in alluminio e legno 50 anni. Lastre di gesso 50 anni. Caldaie a condensazione 20 anni. Radiatori ad acqua 30-40 anni. Ecc.**».